



Allegato "A" al repertorio n. 89/69

STATUTO
dell'associazione

"Associazione Mirella Freni – Ente del Terzo settore"

Art 1. Denominazione.

1.1. Il presente statuto contiene le regole organizzative dell'associazione denominata **"Associazione Mirella Freni Ente del Terzo settore"** o, in forma abbreviata, **"Associazione Mirella Freni ETS"**.

1.2. Di tale denominazione – comprensiva dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" – deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. L'associazione potrà anche spendere la denominazione tradotta in lingua inglese, "Mirella Freni Association ETS", o altri eventuali acronimi.

Art. 2. Sede.

2.1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Modena.

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dall'organo amministrativo con le maggioranze previste dal presente statuto. La variazione di indirizzo deve essere comunicata entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 48 d. lgs. n. 117/2017.

2.3. Con decisione dell'organo amministrativo, l'associazione potrà istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, delegazioni, succursali, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali comunque denominati, per svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di promozione e sviluppo dello scopo associativo.

2.4. Le disposizioni del presente articolo relative alla sede riguardano pure le eventuali sedi secondarie.

Art. 3. Durata.

3.1. L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento volontario.

Art. 4. Scopo e attività.

4.1. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in forma esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo. In particolare, l'associazione, quale proprio scopo, è costituita **per ricordare il soprano Mirella Freni, figura di riferimento artistico in Italia e nel mondo, e tramandare i valori umani, etici e culturali di cui è stata esempio.**

4.2. Per il perseguimento dell'indicato scopo, l'associazione esercita le attività di interesse generale di cui alle lett. d), i), u), w) dell'art. 5. d. lgs. n. 117/2017 e quindi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui



all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007.

In particolare, nello svolgimento delle descritte attività di interesse generale, l'associazione potrà realizzare qualsiasi attività con valenza sociale e culturale, in particolare, a titolo esemplificativo:

- promuovere e favorire la cultura e lo studio della musica in ogni ambito sociale, come linguaggio universale capace di superare barriere o differenze, con particolare attenzione per le future generazioni e i soggetti fragili;
- organizzare e gestire l'archivio Mirella Freni, incrementandone il valore di ricostruzione documentale storico-artistica e la fruibilità;
- divulgare la tradizione del canto lirico italiano (Patrimonio dell'Umanità) affinché non vada dispersa, ma diventi motivo di conoscenza per la collettività e di promozione della cultura italiana nel mondo;
- promuovere e sostenere lo studio ed il perfezionamento di giovani artisti in ambito musicale ed arti varie;
- svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- collaborare con altre organizzazioni, altri enti pubblici o privati, che operano con finalità sociali analoghe alla propria o attinenti;
- collaborare con le Scuole di ogni ordine e grado e con le Università, per diffondere l'importanza degli scopi principali dell'associazione stessa.

4.3. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, anche d'impresa, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti fissati dall'art. 6. d. lgs. n. 117/2017 e meglio individuate dall'organo amministrativo.

4.4. L'associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, a titolo esemplificativo, può:

- a) alienare, acquistare, gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, mobili, impianti, attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici in funzione dello svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme *web* e *social*;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque strumentali al perseguimento degli scopi dell'associazione;

Art. 5. Volontari.

5.1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro, tenuto a cura dell'organo amministrativo, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5.2. Il trattamento dei volontari è disciplinato dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. n.



117/2017. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ente.

5.3. L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

Art. 6. Associati.

6.1. L'associazione ha carattere aperto e, quindi, il numero di membri è illimitato. Sono membri dell'associazione tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo in qualità di soci fondatori e coloro che, condividendo le finalità altruistiche dell'ente, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche le richieste di soggetti diversi dalle persone fisiche e quindi di enti, pubblici o privati.

6.2. La domanda di ammissione deve essere inviata al Consiglio Direttivo in forma scritta o con altri mezzi, anche digitali, che diano prova dell'avvenuto ricevimento. È fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di indicare, nelle forme che ritiene più opportune, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione, più specifici criteri e regole di carattere formale e sostanziale per l'ammissione, purché non discriminatori e ispirati al principio di parità di trattamento.

6.3. L'ammissione è comunicata al richiedente dal Consiglio Direttivo, che provvede ad annotarla nel Libro degli Associati tenuto a propria cura.

6.4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo provvede a darne comunicazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, al richiedente, indicando sinteticamente le ragioni del diniego, che non possono in nessun caso essere fondate su criteri discriminatori. L'interessato può richiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea.

6.5. Il Consiglio Direttivo può deliberare la suddivisione dei soci in diverse categorie, anche differenziandone i relativi diritti, purché sulla base di criteri oggettivi e mai discriminatori.

6.6. L'acquisto della qualità di socio è effettivo solo una volta versata la quota associativa e ottenuta l'iscrizione nel Libro degli Associati.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati.

7.1. Gli associati hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee, a prescindere dall'eventuale titolarità del diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende promuovere lo scopo dell'associazione;
- di partecipare in genere a tutte le iniziative promosse dall'associazione;
- di recedere in qualsiasi momento dall'associazione;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo, che dovrà dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il diritto di consultazione verrà esercitato presso la sede sociale o nel luogo in cui i libri sociali sono conservati, il tutto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

7.2. Tutti gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali e gli eventuali regolamenti interni;
- a versare la quota associativa come determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;



- al versamento di eventuali contributi richiesti dal Consiglio Direttivo;
- a contribuire al perseguimento delle finalità dell'associazione secondo le proprie possibilità e capacità;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

7.3. Le quote e i contributi versati dagli associati non sono, in nessun caso, ripetibili: né in caso di scioglimento del rapporto particolare, né in caso di scioglimento dell'ente.

7.4. La qualità di associato non è trasmissibile né a causa di morte né per atto tra vivi. Non sono ammesse partecipazioni temporanee all'associazione.

Art. 8. Perdita della qualifica di associato.

8.1. La qualifica di associato si perde per:

- a) morte dell'associato persona fisica o per estinzione dell'associato ente;
- b) per esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea nel caso di gravi inadempimenti del socio nei confronti dell'associazione. L'esclusione è comunicata all'associato mediante lettera raccomandata A/R e/o comunicazione tramite posta certificata o semplice. A titolo indicativo e non limitativo, possono costituire cause di esclusione: il mancato pagamento della quota associativa nonostante sia stata ricevuta una diffida da parte dell'organo amministrativo, la reiterata mancata partecipazione alle iniziative promosse dall'associazione, il compimento di atti e fatti gravemente in contrasto con le finalità dell'associazione.

Per il caso di mancato pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo intima all'associato moroso di provvedere al pagamento con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui il pagamento non sia regolarizzato entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte del Consiglio Direttivo, l'associato viene escluso senza che occorra alcuna ulteriore formalità. Finché l'associato è moroso sono sospesi tutti i suoi diritti associativi, compreso quello di voto in assemblea, non essendo quindi necessario computare l'associato moroso nei quozienti previsti per la valida assunzione delle deliberazioni assembleari.

- c) per recesso, che può essere esercitato in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica da inviarsi all'organo amministrativo. Il recesso ha efficacia decorsi 60 giorni dall'avvenuta comunicazione. Il recesso esercitato in maniera intempestiva, cioè con efficacia successiva alla data prevista per il pagamento della quota associativa, non esonera il recedente dal pagamento della quota di periodo.

8.2. La perdita della qualità di associato comporta pure l'automatica decadenza dalle cariche associative ricoperte.

Art. 9. Patrimonio e fonti di finanziamento.

9.1. Il Patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Lo stesso è indivisibile ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

9.2. L'associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;



- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n.117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Associazione e nei limiti consentiti dal d. Lgs. 117/2017.

9.3. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche in caso di qualsiasi forma di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10. Organi dell'associazione.

10.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente, il Vice Presidente
- d) Il Collegio dei Proviviri, se istituito con decisione assembleare.

Art. 11. Assemblea degli associati. Convocazione.

11.1. L'assemblea è convocata – presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana – dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali. L'assemblea, inoltre, deve essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando lo richiedono almeno un decimo degli associati.

11.2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea a maggioranza dei presenti. L'assemblea designa un segretario, incaricato della redazione del verbale. Nel caso di redazione del verbale in forma notarile non occorre la designazione di un segretario.

11.3. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, compreso il sistema di messaggistica "whatsapp", almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione può anche indicare convocazioni successive rispetto alla prima, purché le stesse non siano convocate per lo stesso giorno dell'assemblea di prima convocazione.

11.4. Con decisione rimessa alla discrezionalità del soggetto legittimato alla convocazione, è possibile:

- a) convocare l'assemblea in forma ibrida e, quindi, consentire nell'avviso di convocazione, quale sistema di partecipazione aggiuntivo rispetto alla presenza fisica, l'intervento mediante un sistema di telecomunicazione, con collegamento audio o video;
- b) implementare le modalità di partecipazione all'assemblea, già convocata



unicamente secondo la modalità di presenza fisica, consentendo, anche in un momento successivo a quello di invio dell'avviso di convocazione, quale sistema di partecipazione aggiuntivo rispetto alla presenza fisica, l'intervento mediante un sistema di telecomunicazione, con collegamento audio o video, purché nel luogo fisico di convocazione sia presente almeno il soggetto incaricato della redazione del verbale assembleare;

c) convocare l'assemblea in forma esclusivamente telematica e virtuale, senza cioè prevedere un luogo fisico di svolgimento dei lavori assembleari.

11.5. In tutti i casi in cui è prevista una modalità di partecipazione telematica, in forma ibrida o esclusiva, devono sempre essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti. A questo proposito, il sistema di telecomunicazione deve necessariamente assicurare:

a) al Presidente di verificare la regolarità della costituzione, di accertare in modo non equivoco l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dei lavori e di accertare i risultati delle votazioni;

b) al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) ai partecipanti di percepire lo svolgimento dell'assemblea e di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione anche ricevendo, trasmettendo o visionando documenti.

11.6. La predisposizione e la scelta del sistema di telecomunicazione è rimessa esclusivamente al Presidente del Consiglio Direttivo. L'invio delle concrete credenziali di accesso al sistema di telecomunicazione può anche essere successivo all'avviso di convocazione, purché non sia pregiudicato il diritto di intervento dei partecipanti.

Art. 12. Assemblea degli associati. Voti e quora.

12.1. L'assemblea delibera secondo il principio capitario, avendo ogni associato un voto, una volta decorsi tre mesi dall'annotazione del suo nome nel Libro degli associati. Prima del decorso di tre mesi dall'annotazione nel Libro degli associati, l'associato può comunque intervenire all'assemblea, ma senza diritto di voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di tre persone. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio Direttivo. L'associato moroso è privo del diritto di voto e non viene computato ai fini del calcolo dei quozienti assembleari.

12.2. In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

12.3. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo degli associati, in proprio o per delega, aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le eventuali convocazioni successive alla seconda, laddove la stessa sia andata diserta, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il



numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

12.4. Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese e, se lo consente l'avviso di convocazione, il voto può anche essere espresso in via elettronica.

12.5. Nel caso in cui l'associato sia un ente il voto è esercitato dal suo rappresentante legale *pro tempore*.

Art. 13. Competenze inderogabili dell'assemblea.

13.1. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o il rendiconto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva o modifica i regolamenti interni;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge alla sua competenza;

13.2. L'assemblea delibera sulle seguenti altre materie:

- approvazione dei programmi annuali di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- approvazione di decisioni inerenti la costituzione o la partecipazione ad Enti, società od altri organismi, con finalità analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14. Consiglio Direttivo.

14.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri, incluso il Presidente, nominati tra gli associati che restano in carica tre esercizi e scadono con l'assemblea che approva il bilancio o il rendiconto relativo al terzo esercizio. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti. La delibera di nomina può prevedere una diversa durata del mandato comunque non superiore a tre anni.

14.2. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede nella prima riunione utile a nominare i sostituti. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fanno parte. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dev'essere convocata l'assemblea per provvedere alla sostituzione. I Consiglieri cessati restano in carica fino alla sostituzione.

14.3. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'associazione, o con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la messaggistica "whatsapp", almeno sette giorni prima della riunione o, nei



casi di motivata urgenza almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. È consentita la riunione mediante mezzi di telecomunicazione con le stesse disposizioni previste per l'assemblea degli associati.

14.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

14.5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

14.6. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipi ai due terzi delle riunioni tenute nel corso di un intero esercizio sociale decade dalla carica.

14.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dai due terzi dei consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.

14.8. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Art. 15. Competenze del Consiglio Direttivo.

15.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) promuovere le attività dell'associazione in conformità agli scopi previsti nel presente statuto;
- b) convocare le assemblee;
- c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario determinandone compiti e poteri;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- e) redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed, eventualmente, quello sociale o il rendiconto;
- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- g) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- k) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, *joint ventures*, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- l) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;



m) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

n) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto o dalla legge espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

15.2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

15.3. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente dal Vice Presidente, dal Segretario e/o da uno o più eventuali ulteriori Consiglieri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 16. Presidente – Vice Presidente. Rappresentanza.

16.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

16.2. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

16.3. Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 17. Organo di Controllo e revisione legale.

17.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 d. lgs. n. 117/2017 ovvero qualora lo ritenga opportuno.

17.2. L'Organo di Controllo resta in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

17.3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

17.6. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Si applicano le stesse disposizioni previste dalla legge e dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento alla tenuta del Libro delle adunanze.

17.7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal



fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.8. I componenti dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 18. Collegio dei Probiviri.

18.1 L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre componenti scelti tra gli associati che non ricoprano cariche associative.

18.2. Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è presieduto dal componente più anziano e ha la funzione di dirimere eventuali contestazioni che insorgano tra associati o fra questi e gli organi dell'Associazione per motivi attinenti al rapporto associativo. I suoi membri sono rieleggibili e restano in carica cinque esercizi.

Art. 19. Compensi per le cariche sociali.

19.1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria carica e salvo quanto eventualmente previsto dalla legge nel caso in cui sia nominato un organo di controllo.

Art. 20. Esercizio Finanziario. Bilancio o rendiconto. Divieto di distribuzione di utili.

20.1 L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. Il bilancio consuntivo è depositato entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n.117/2017. Nel caso in cui i ricavi, i proventi e le rendite comunque denominati siano inferiori a euro 300.000 il bilancio è redatto nella forma del rendiconto.

20.2 Il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in conformità all'art. 13 d.Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio. Il Bilancio sociale sarà redatto e depositato ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 117/2017.

20.3. Nel caso in cui siano effettuate occasioni raccolte pubbliche di fondi, si redigerà un apposito e separato rendiconto, anche a mezzo di autonoma relazione illustrativa.

20.4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.5. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.



20.6. Si applicano gli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 117/2017.

Art. 21. Libri sociali.

21.1. I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22. Scioglimento.

22.1. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio dell'ente.

22.2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, d.lgs. 117/2017, se l'ente risulterà iscritto al suddetto Registro.

Art. 23. Norme applicabili.

23.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e del d. lgs. n. 117/2017.

F.to Micaela Magiera

F.to Mattia Previdi

F.to Cristina Cacciari

F.to Gaia Previdi

F.to Matteo Cuoghi

F.to Luisa Marchianò

F.to Maristella Morandi

F.to Luca Serafino Lentini notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE
ANALOGICO:

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. Luca Serafino Lentini, notaio in Castelvetro di Modena, con studio in via Ghiarone n. 4, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 11/06/2027, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 12 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge. Copia in esenzione dell'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Castelvetro di Modena, via Ghiarone n. 4 lunedì, 17 febbraio 2025

File firmato digitalmente dal notaio Luca Serafino Lentini